



www.tubaldini.fismvr.it

ASILO INFANTILE
"Ing. L. Tubaldini"
ENTE MORALE
SCUOLA dell' INFANZIA e NIDO INTEGRATO
Scuola Federata FISM



STATUTO PER
L'ASILO INFANTILE
"ING. LUIGI TUBALDINI"
IN
STALLAVENA
GREZZANA

ANNO 2017

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – FINALITÀ

Art. 1- Proemio e sede legale

1. L'Ing. Luigi Tubaldini, deceduto il 5 febbraio 1937, con testamento olografo del 31.01.1928 in atti notaio A. Cicogna di Verona nr. 8910 di Rep. del 19.02.1937, ha nominato erede dei suoi beni, situati in località' Stallavena del Comune di Grezzana, il Comune stesso alle condizioni che tutta la sostanza venisse interamente ed esclusivamente devoluta alla istituzione di un Asilo Infantile per la frazione di Stallavena, diretto da Suore (religiose) e sotto la sorveglianza del rev. curato di Stallavena.
2. Il patrimonio del de cuius inizialmente era composto da una modesta casa padronale con attigua casa colonica comune di ettari 15.58.60 di terreno coltivato per 2/3 a bosco ceduo e per 1/3 a prato e seminativo arboreo per un complessivo reddito imponibile di L. 915,48.
3. In omaggio al benemerito fondatore l'Asilo è stato denominato "Asilo Infantile Ing. Luigi Tubaldini" e alla Sua volontà che indicava un'opera per l'educazione religiosa dei bambini, la direzione educativa-didattica della Scuola è stata affidata alle Suore (religiose) dell'Istituto Piccole Figlie di San Giuseppe, sotto la sorveglianza del parroco di Stallavena, per l'educazione religiosa dei bambini.
4. L'Asilo è stato eretto in Ente Morale con lo stesso Regio Decreto di approvazione dello Statuto, in data 05.09.1938 e successivamente modificato con DPGR nr. 453 del 14 maggio 1985.
5. Attualmente è un Ente con Personalità Giuridica di Diritto Privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile, giusto decreto del dirigente del dipartimento dei servizi sociali della Regione Veneto, nr. 53 del 19.09.1996 e successivamente modificato con decreto del dirigente del dipartimento dei servizi sociali della Regione Veneto nr. 28 del 14 marzo 1997.
6. L'Asilo Infantile ha sede legale in Stallavena di Grezzana (VR) Via Luigi Tubaldini nr. 19. La variazione di sede nell'ambito del territorio del comune di Grezzana non richiede modifica statutaria.
7. Le finalità dell'Ente si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione del Veneto.

Art. 2 – Scopo

1. L'Asilo Infantile "Ing. Luigi Tubaldini" gestisce la Scuola Materna dalla data della sua costituzione 05 settembre 1938 ed il Nido Integrato dal 01 settembre 1997.
2. Detta Scuola non persegue scopi di lucro.
3. La Scuola è espressione della comunità parrocchiale e territoriale, soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria.
Ha lo scopo di accogliere prioritariamente i bambini di Stallavena e di Alcenago e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, religiosa ed intellettuale, mediante l'attivazione in particolare della Scuola dell'Infanzia e di altri simili servizi quali il "Nido Integrato".
4. La Scuola ha quindi lo scopo di garantire ai bambini il diritto a un'educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE), agli orientamenti pastorali della C.E.I., in particolare quelli per il decennio 2010/2020, e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.
5. E' riconosciuta Scuola Paritaria ai sensi e per gli effetti della L. nr. 62 del 10/03/2000, dalla data del Decreto Ministeriale nr. 3088/465 del 05/06/2001.
6. Il Nido Integrato è autorizzato all'esercizio e accreditato ai sensi del Decreto DGR nr. 6120 del 23/11/1995.
7. E' associata FISM dall'anno 1971.

Art. 3 – Attività

1. Per attuare le finalità indicate, l'Asilo Infantile per la gestione della Scuola recepisce e fa proprio il Progetto Educativo della Fism di Verona.
2. Saranno accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. Per i bambini non vaccinati si rinvia alle disposizioni normative in vigore.
3. Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche.
4. Nella Scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.

Art. 4 – Mezzi per la gestione

1. L'Ente provvede ai propri scopi istituzionali mediante:
 - le rendite derivanti dal proprio patrimonio;
 - l'introito delle rette degli utenti per i servizi offerti;
 - quote soci esterni;
 - contributi ed elargizioni ordinarie e straordinarie da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo patrimoniale;
 - fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni vincolate a specifiche attività;
 - ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.
2. L'esercizio finanziario ha inizio con il 01 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
3. All'Ente Tubaldini è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita dell'associazione stessa, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
4. È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

TITOLO II

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell' Ente è indivisibile ed è costituito dal fondo di dotazione conferito, indicato nell'atto costitutivo e rivalutato, con perizia del 28.03.2017 che ammonta ad Euro 4.335.000,00

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere costruiti o acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

L'Ente provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche: attività Istituzionali, affitti, terreni e fabbricati, proventi finanziari.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà all'Ente nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

TITOLO III

ORGANI DELL'ENTE

Art. 6 - Sono Organi dell'Ente:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Revisore Unico dei Conti.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri:
 - Il Parroco pro-tempore di Stallavena, membro di diritto;
 - un membro nominato dal Sindaco preferibilmente della comunità locale di Stallavena;
 - un membro nominato dalla Caritas della Diocesi di Verona preferibilmente di Stallavena o Alcenago;
 - tre membri eletti dall'Assemblea dei genitori dei bambini frequentanti la Scuola Materna, il Nido Integrato e altri simili servizi attivati dall'Ente;
 - un membro eletto in apposita assemblea dai Soci esterni (non genitore dei bambini frequentanti).
2. Con esclusione del componente di diritto, i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
3. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri elettivi, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante surrogazione (con il primo dei non eletti) e nel caso di mancato candidato, attraverso cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Nel caso vengano meno un numero di consiglieri tale da costituire la maggioranza del Consiglio, lo stesso decade e si provvede al rinnovo.
5. Tutti gli amministratori scadono al termine del quadriennio.
I poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
6. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente.
7. Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di tre mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o dal membro più anziano.
8. Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

Art. 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente. In particolare:
 - dispone entro febbraio di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, per l'approvazione dell'Assemblea;
 - delibera l'accettazione di contributi ed elargizioni ordinarie e straordinarie da parte di soggetti pubblici e privati non vincolati all'incremento del fondo patrimoniale;
 - delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Ente Asilo ed altri Enti o persone fisiche;
 - provvede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario-Tesoriere scelto anche al di fuori del suo seno e in tal caso senza diritto di voto;
 - provvede all'indicazione del Revisore Unico per la nomina da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
 - delibera le nomine del personale, nomina la Coordinatrice pedagogica;
 - provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'Ente;
 - delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
 - delibera eventuali regolamenti;
 - propone l'estinzione dell'Ente a norma di quanto previsto dal successivo art. 15;
 - provvede alla gestione amministrativa;
 - stabilisce l'importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni, come da regolamento adottato;
 - delibera le costituzioni in giudizio di ogni genere;
 - regola in genere gli affari che interessano la Scuola;
 - approva il piano dell'offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il progetto educativo Fism.

2. È facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione visitare la Scuola, senza disturbo dell'attività didattica, concordando la visita con la Coordinatrice.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni bimestre e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da 4 (quattro) membri.
2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere consegnato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, facendolo pervenire a mezzo lettera consegnata a mano o per posta raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.
4. Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.
5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

Art. 10 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente nei confronti di terzi ed in giudizio.
2. Inoltre il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
 - firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Ente;
 - cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
 - nomina il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Consiglio di amministrazione;
 - stipula i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - garantisce l'applicazione del progetto educativo Fism e le volontà del Fondatore, richiamate nel proemio;
 - convoca l'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dal successivo art. 11;
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
 - convoca i responsabili dei servizi, qualora l'argomento dell'ordine del giorno interessi le attività educative dell'Ente.
3. In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 11 – Soci

1. Sono Soci interni tutti i genitori dei bambini frequentanti, in regola con il versamento annuale della quota di iscrizione del proprio figlio alla Scuola Materna o al Nido Integrato o ad altri simili servizi attivati dall'Ente.
2. Sono Soci esterni principalmente gli abitanti di Stallavena e di Alcenago e quanti altri desiderano sostenere le finalità dell'Ente impegnandosi a versare annualmente e per almeno quattro anni, una quota sociale che viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunque non superiore alla quota annuale stabilita per ogni bambino frequentante.
I Soci dovranno espressamente condividere le finalità dell'Ente di cui all'art. 2 del presente Statuto.
Perdono la qualifica di Soci coloro che non hanno effettuato il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.
3. I genitori sono Soci fino a quando il figlio frequenta la Scuola e decadono automaticamente nel caso in cui il bambino cessi la frequenza.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea è costituita:
 - dal Parroco di Stallavena quale membro di diritto;
 - dal rappresentante nominato dal Comune;
 - dai Soci interni costituiti dai genitori dei bambini frequentanti, che esprimono un solo voto per ogni nucleo familiare su tutte le competenze dell' Sssemblea;
 - dai Soci esterni, in regola con il versamento della quota sociale di cui all'art. 11, comma 2.
2. Ha funzioni di indirizzo, proposta consultive in merito agli aspetti organizzativi della scuola gestita dall'Ente.
3. Delibera il bilancio preventivo e il consuntivo, le proposte di modifica statutaria, la vendita e la riconversione del patrimonio.
4. Elege i rappresentanti di competenza nel Consiglio di Amministrazione e nomina il Revisore Unico.
5. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Ente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un decimo dei propri componenti.
6. La convocazione dell'Assemblea avviene con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta dei Soci, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.
7. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno in concomitanza all'approvazione del bilancio di previsione e all'approvazione del conto consuntivo.
8. I Soci non possono farsi rappresentate da altri membri dell'Assemblea in quanto non è ammessa delega.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiederla uno dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione.
10. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione occorre la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, le adunanze sono valide con la presenza di un numero di Soci non inferiore al triplo di quello dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
12. In caso di risultato nullo, l'Assemblea sarà convocata entro 10 giorni.
12. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.

Art. 13 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con un invito scritto contenente l'ordine del giorno; la convocazione diretta a ciascun membro dovrà essere fatta almeno 7 (sette) giorni prima di quella fissata per l'adunanza.
2. Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Presidente ne valuti la necessità o per richiesta scritta e motivata di almeno 1/10 dei componenti l'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea straordinarie per modifica lo Statuto dell'Associazione, la vendita dei beni ed il loro reinvestimento, sempre al fine di realizzare gli scopi statutari, devono prevedere due votazioni separate, una per i Soci esterni ed una per i Soci interni. Le deliberazioni sono valide se ciascuno dei due gruppi esprime il voto favorevole della metà più uno dei propri Soci.
L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con due votazioni separate, una per i Soci esterni ed una per i Soci interni. La deliberazione è valida se ciascuno dei due gruppi esprime il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
3. Della riunione dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.

Art. 14 - Segretario – Tesoriere

1. Il Segretario - Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Spetta al Segretario – Tesoriere:
 - redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
 - tenere la contabilità e l'amministrazione, nel rispetto dell'apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - emettere i pagamenti;
 - tenere la cassa a mezzo di conto corrente. Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione, partecipa con solo voto consultivo.

Art. 15 – Revisore Unico

1. Il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.
3. Il Revisore partecipa, su invito del presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
4. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

TITOLO IV°

PERSONALE

Art. 16 – Organico

1. Le modalità di nomina e l'organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e della Scuola, sono stabiliti dal CCNL Fism e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona gestione indicate dalla Fism.
2. Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti.
3. Le funzioni esercitate dalla Coordinatrice sono previste:
 - per la Scuola dell'Infanzia, dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca n°31 del 18.3.2003 e successive integrazioni e dal documento Fism "Scuole dell'Infanzia Fism, appartenenza e promozione del marzo 2004" e nelle sue integrazioni o modificazioni;
 - per il Nido: dalla L.R. n°22 del 16.8.2002 e DGR n°84 del 16.1.2007 e successive integrazioni ed esplicitate nel testo "Pensare ai bambini", agosto 2009, Fism Verona.

TITOLO V°

CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO

Art. 17 - Scioglimento dell'Ente

1. Lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione (previo richiesta di parere del Comune di Grezzana e del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Stallavena, che devono essere espressi entro 30 gg) dell'Assemblea, approvata con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto alla Parrocchia di Stallavena e da questa destinato ad opere che hanno per scopo l'educazione e la formazione della gioventù del luogo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.

*“L'educazione intellettuale, morale, religiosa
è la più grande opera umana che mai possa farsi,
è la continuazione dell'opera divina
in quanto ha di nobile e sublime la creazione delle
anime”*

(Beato Giuseppe Baldo)